

Mod. C.

per concessioni gratuite  
(art. 36 - A1 e Art. 30 L.R. 47/1978)

N. 13440 di Prot.  
N. 110 di Concessione

MUNICIPIO DI PIACENZA  
Unità Operativa Edilizia

CONCESSIONE RELATIVA A COSTRUZIONI O IMPIANTI DESTINATI ALLA RESIDENZA E AD ATTIVITA' INDUSTRIALI O ARTIGIANALI E OPERE DI URBANIZZAZIONE.

IL SINDACO

Vista l

c.f. n

residente la 2<sup>a</sup> a Piacenza - Via Nicolodi 2 (P.C. 32844  
perveruta il 10.7.1986 completata il 21.1.87 con la quale viene chiesta la concessione a d effettuare opere di restauro scientifico

(destinazione d'uso: abitazione

in questo Comune Via Taverna 48

- Visti i disegni di progetto e gli allegati alla domanda
- Sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale in data 30.12.86
- Vista la Legge Comunale e Provinciale
- Viste le leggi 1150/1942, 765/1967, 10/1977 e la Legge Reg. Em. Romagna 47/1978
- Visti gli strumenti urbanistici vigenti
- Preso atto della dichiarazione del richiedente in cui si afferma che le opere progettate non si riferiscono a case di lusso ai sensi del D.M.2/8/1969

CONCEDE

a titolo gratuito in quanto restauro scientifico di edificio vincolato a norma di Le


ai Sigg.ri CALDANI MAURIZIO e CANEVARI GIOVANNA

di eseguire le opere di cui alla predetta domanda alle seguenti condizioni:

- 1) Dovranno essere osservate tutte le disposizioni contenute nelle Leggi e nei Regolamenti generali e speciali vigenti in materia urbanistica-igienico-edilizia, ivi comprese quelle relative alle prescrizioni per la prevenzione incendi, per l'esecuzione delle opere di conglomerato semplice ed armato, nonché alle prescrizioni contenute nella legge n. 1684 del 25/11/1962 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) La presente concessione viene rilasciata condizionatamente al consenso e alla acquiescenza di chi può vantare lesioni di diritti soggettivi e di legittimi interessi e fatti vi i provvedimenti previsti dalla Legge Urbanistica n. 1150 del 17/8/1942 e Legge Reg. Em. Rom. n. 47 del 7/12/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Prima della costruzione di nuovi edifici e di recinzioni dovranno essere presi accordi con l'Unità Operativa Edilizia circa la determinazione dei punti fissi di linea ai quali attenersi.
- 4) I lavori dovranno essere eseguiti in conformità al progetto approvato.
- 5) Eventuali varianti ad esso dovranno essere preventivamente autorizzate.
- 6) L'intestatario della presente concessione dovrà dare tempestivo avviso, a mezzo di lettere raccomandate, delle date di organizzazione del cantiere, di inizio e di fine dei

concessione ed essere ultimati (e quindi le opere dichiarate agibili o abitabili ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale Emilia Romagna n° 47 del 7/12/1978) entro tre anni dalla data di notifica della presente concessione. Affinchè la presente concessione mantenga la sua validità, i lavori ai quali si riferisce, dovranno aver raggiunto, in accordo con quanto sancito dall'art. 27 della Legge Regionale Em. Rom. n° 47/1978 e sue modificazioni ed integrazioni, la seguente consistenza entro quindici mesi dalla data di notifica ed esecuzione delle demolizioni previste in progetto.

- 8) Ultimati i lavori, allorchè si tratti di riattamento di edifici, di cambio di destinazione di locali, di nuove costruzioni sia destinate ad uso abitazione od uffici o ad attività industriali, artigianali o commerciali, gli immobili potranno essere occupati soltanto dopo, il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità e all'agibilità da parte dell'Autorità Comunale ai sensi della soprarichiamata legge.
- 9) I lavori potranno essere intrapresi solamente previa firma del progetto e della domanda di concessione anche da parte dell'imprenditore e del direttore dei lavori.
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere di cui alla presente concessione deve essere esposta una tabella recante l'oggetto dei lavori, gli estremi della concessione, l'intestazione della ditta committente, le generalità del progettista, del direttore dei lavori dell'impresa esecutrice, tabella da conservarsi sempre in stato decoroso, con lati non inferiori a cm. 80 e con diciture chiare e ben visibili dalla strada di accesso.
- 11) Si evidenzia che indipendentemente da quanto rappresentato sui disegni di progetto il titolare della presente concessione, unitamente al direttore dei lavori dovranno accertare e verificare la piena rispondenza delle opere da eseguire con la prescrizione degli artt. 35 e 36 del Regolamento Edilizio per quanto concerne gli isolamenti termo-acustici e degli artt. 35 - 39 - 46 per quanto concerne le canne fumarie, di aspirazione e di esalazione.
- 12) Qualora la presente concessione si riferisca ad opere di urbanizzazione in piani particolareggiati di iniziativa privata si intendono qui richiamate tutte le condizioni e i termini contenuti nella convenzione stessa.
- 13) La presente concessione è rilasciata con l'obbligo per il suo titolare ed aventi causa mantenere la destinazione d'uso nel rispetto delle norme del Piano Regolatore Generale. Qualora detta destinazione venisse comunque modificata, il contributo per urbanizzazione sarà dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata al momento della intervenuta variazione.
- 14) La presente concessione non autorizza la realizzazione delle nuove aperture nel tetto e del blocco bagno al piano terra con relativa scaletta elicoidale previsti in progetto.
- 15) Dovrà essere installato un idoneo pozzetto di ispezione a valle della Fossa Biologica e prima dell'immissione in fognatura.



\*IL SINDACO  
CAPIRORE DELEGATO  
F. A. LUU

Piacenza li, 27 GEN. 1987

La presente è stata dal sottoscritto addetto consegnata a lla Sig.ra  
Converari Giovanna nella sua qualità di comproprietaria

IL RICEVENTE

L'ADDETTO COMUNALE

Francesca Convergari  
Piacenza li, 4 FEB. 1987

La sottoscritt d, presa visione delle sopraelencate condizioni, ed in particolare di quella indicata con il n. 14-15 dichiara di accettarle senza esclusioni

N. 7324 di Prot.  
N. 1231 di Autorizzazione

Mod. D.  
Varianti non essenziali  
(art.15,12° comma Legge n.10/)

COMUNE DI PIACENZA  
Unità Operativa Edilizia

\* \* \* \* \*

Approvazione di variante non essenziale alla concessione edilizia n. 110 del 27.1.1987

I L S I N D A C O

- Vista la domanda inoltrata da CALDANI MAURIZIO e CANEVARI GIOVANNA

(P.G. n. 17680) residente la 2<sup>a</sup> Piacenza - Via Nicolodi 2  
titolare della concessione edilizia n. 110 del 27.1.1987 concernente  
opere di restauro scientifico

in via Taverna 48 con la quale chiede l'approvazione di varianti non  
essenziali alla concessione edilizia citata.

- Visti i disegni illustrativi delle varianti.
- Sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale in data 8.7.88.
- Visto il Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale.
- Viste le Leggi n. 1150 del 17.8.1942, n. 765 del 6.8.1967, n. 10 del 28.1.1977.
- Vista la Legge Regionale E.R. n. 47 del 7.12.1978

A U T O R I Z Z A

l'esecuzione delle varianti al progetto già autorizzato con concessione edilizia n. 110  
del 27.1.1987

illustrate nel progetto allegato al presente atto di cui forma parte integrante.  
Rimangono ferme ed immodificate tutte le condizioni contenute nella concessione edilizia  
sopra citata



Piacenza, li 5 AGO. 1988

IL SINDACO  
L'ASSESSORE DELEGATO

La presente è stata dal sottoscritto addetto consegnata da M. A. Canevari  
Canevari Giovanni nella sua qualità di Comproprietaria.

Piacenza, li 25 AGO. 1988

IL RICEVENTE

L'ADDETTO COMUNALE

Giuseppe Canevari

[Signature]

Allegati : N. 4 tavole disegni di progetto.

preso atto della sopracitata condizione.